



**MODIFICHE ALLE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4-SEPTIES.2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

7 aprile 2025

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il **27 aprile 2026** *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#),

oppure, al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Studi e Regolamentazione
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, e-mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Il regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito, il “Regolamento Cartolarizzazioni”) ha introdotto una disciplina uniforme a livello unionale per le cartolarizzazioni e un *framework* specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, applicabili dal 1° gennaio 2019. Il citato regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, che ha dettato – nell’ambito dello shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 – regole specifiche per le cartolarizzazioni di attività deteriorate e per le cartolarizzazioni c.d. sintetiche o nel bilancio.

Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131 ha apportato modifiche al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) per adeguare l’ordinamento nazionale alle previsioni del Regolamento Cartolarizzazioni. In particolare, l’articolo 4-*septies*.2, del TUF attribuisce in ambito nazionale le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni alla Consob, quando non vi sono soggetti vigilati da autorità di settore¹, alla Banca d’Italia, all’IVASS e alla COVIP. Successivamente, il d.lgs. 6 dicembre 2023, n. 204, ha modificato l’articolo 4-*septies*.2, del TUF, per adeguarlo alle modifiche apportate al Regolamento Cartolarizzazioni da parte del regolamento (UE) 2021/557.

Ai sensi dell’articolo 4-*septies*.2, comma 9, del TUF, alla Consob è conferito il potere di dettare disposizioni di attuazione del citato articolo nell’ambito delle proprie competenze.

In forza di tale delega regolamentare, a seguito di una pubblica consultazione condotta dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023, la Consob ha assunto la delibera n. 22833 del 9 ottobre 2023 con cui ha adottato le Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-*septies*.2, del TUF (d’ora in seguito, le “Disposizioni Consob”). Tale delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 18 ottobre 2023 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Alla luce delle evidenze raccolte dopo un primo periodo di applicazione delle Disposizioni Consob e in conformità con quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, si intendono sottoporre a consultazione talune proposte di modifica alle citate Disposizioni Consob, principalmente al fine di ridurre gli oneri gravanti sugli operatori.

2. Le disposizioni poste in consultazione

Le modifiche alle Disposizioni Consob che, con il presente documento, si intendono sottoporre alla consultazione del mercato incidono sulle Sezioni II, III e IV.

Alla **Sezione II** dedicata agli obblighi di notifica delle operazioni di cartolarizzazioni oggetto di vigilanza da parte della Consob ai sensi dell’art. 4-*septies*.2, co. 6, lett. *b*), del TUF, che non si

¹ In particolare, ai sensi del TUF, la Consob è competente a:

1. vigilare sul rispetto dell’articolo 3 del Regolamento Cartolarizzazioni per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti *retail*;
2. vigilare sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento Cartolarizzazioni, **quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati** (i.e. banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) **e non sia presente un promotore** (i.e. una banca);
3. vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;
4. attribuire e revocare l’autorizzazione al verificatore terzo di cui all’articolo 28 del Regolamento Cartolarizzazioni e vigilare sulla sua conformità.

qualificano come “semplici, trasparenti e standardizzate” (“STS”) ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento Cartolarizzazioni, si propone di:

- introdurre modifiche redazionali alla rubrica della sezione, al fine di chiarire ulteriormente il suo ambito di applicazione;
- precisare il contenuto delle informazioni da trasmettere alla Consob tramite il modello di dati per le cartolarizzazioni private, di cui alle Disposizioni Consob;
- esplicitare quali sono i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni;
- chiarire che in caso di eventi significativi è necessario rendere una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell’operazione ai requisiti stabiliti dal Regolamento Cartolarizzazioni.

Alla **Sezione III** sulle cartolarizzazioni STS, si propone di:

- esplicitare quali sono i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità dell’operazione di cartolarizzazione ai requisiti di cui gli articoli da 20 a 26-*sexies* del Regolamento Cartolarizzazioni;
- consentire all’organo con funzioni di gestione di un ente significativo di delegare la dichiarazione di conformità a un soggetto facente parte di tale ente e a ciò appositamente designato, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al delegante. Ciò risulta in continuità con quanto stabilito per le notifiche che tali soggetti sono tenuti a rendere alla autorità di vigilanza prudenziale (BCE), consentendo, quindi, una gestione unitaria degli obblighi di notifica;
- ribadire espressamente nelle Disposizioni Consob, in linea con quanto già stabilito dall’apposito modello di dati, che alla Consob deve essere data tempestiva notifica della chiusura delle cartolarizzazioni STS.

Alla **Sezione IV** dedicata alle tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi, si propone di:

- estendere la tempistica prevista per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Sezione II, par. 1, e di quelle STS di cui alla Sezione III, par. 1, ad un mese dalla data di emissione²;
- integrare le previsioni originariamente incluse nella Sezione II concernente le modalità di notifica nel caso in cui siano presenti più soggetti obbligati;
- chiarire, in linea con le indicazioni operative fornite dalla Consob³, che l’attività di trasmissione delle informazioni può essere delegata al *servicer* dell’operazione, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al primo referente.

Le modifiche proposte, ove confermate, saranno riflesse anche nei modelli di dati pubblicati sul sito internet della Consob e nelle FAQ accompagnatorie.

² Fermo restando che nella notifica si dovrà comunque dichiarare di aver adempiuto a quanto previsto dell’art. 7 del Regolamento Cartolarizzazioni nei tempi ivi stabiliti, ossia prima della fissazione del prezzo. Gli obblighi di notifica stabiliti dalle Disposizioni Consob in continuità con quelli previsti dalle autorità prudenziali, infatti, sono funzionali all’esercizio delle funzioni di vigilanza affiancandosi, agli obblighi di messa a disposizione degli investitori stabiliti dal richiamato articolo 7 del Regolamento Cartolarizzazioni.

³ Si fa riferimento al documento riportante le *Frequently Asked Questions* relative alle cartolarizzazioni, pubblicato sul sito internet delle Consob e reperibile al seguente [link https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/FAQ_Cartolarizzazioni.pdf/e8cbb612-63ae-342f-1bfe-a3941e1d496b?t=1722242679768](https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/FAQ_Cartolarizzazioni.pdf/e8cbb612-63ae-342f-1bfe-a3941e1d496b?t=1722242679768).

3. Obiettivi dell'intervento

L'esame della prima applicazione delle Disposizioni Consob ha evidenziato diverse esigenze operative che rendono opportuna una revisione mirata del quadro regolamentare in modo da favorire chiarezza e semplificazione normativa. In particolare, sono emersi: (i) **comportamenti disomogenei** nell'informativa trasmessa alla Consob ad evento; (ii) **difficoltà** in merito all'individuazione dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di conformità; (iii) **incertezze operative** nelle modalità di trasmissione dei dati in presenza di più soggetti obbligati, incluso il *servicer*; (iv) **oneri amministrativi** dovuti alla non piena armonizzazione delle tempistiche di notifica con quelle previste dalle autorità prudenziali.

Nello specifico, gli interventi sulla **Sezione II** – relativi alla precisazione dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di conformità, nonché dell'obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in caso di eventi significativi – sono diretti a migliorare la qualità, la continuità e l'affidabilità delle informazioni regolamentari, riducendo il rischio che la vigilanza sia basata su informazioni non più attuali. Ciò comporterebbe benefici per l'efficacia dell'azione di supervisione, eliminando ambiguità interpretative evidenziate dagli operatori stessi nel corso di questa prima fase di applicazione delle Disposizioni Consob.

Per la **Sezione III** (cartolarizzazioni STS), la possibilità che verrebbe concessa ai soli **enti significativi** di delegare la dichiarazione di conformità a un soggetto designato interno, pur mantenendo la responsabilità in capo all'organo di gestione, determinerebbe una maggiore flessibilità organizzativa e consentirebbe un'armonizzazione delle procedure con quelle previste dalla BCE, che per gli enti sottoposti alla sua vigilanza consente ai soggetti apicali di delegare tale adempimento. La disposizione contribuirebbe, altresì, a favorire una più efficiente esecuzione degli adempimenti richiesti.

La scelta di trasferire nella **Sezione IV** le disposizioni sulle modalità di notifica e di ammettere la delega al *servicer* per la trasmissione tecnica dei dati (ferma restando la responsabilità del soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento Cartolarizzazioni) determinerebbe una ulteriore razionalizzazione procedurale, riducendo il rischio di duplicazioni nella gestione documentale e valorizzando la struttura operativa dei *servicer* coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione.

Con riferimento all'intervento **nella Sezione IV**, relativo alla previsione di **estendere** la tempistica prevista per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione ad **un mese dalla data di emissione**, esso prende le mosse dall'esigenza di consentire un allineamento con quanto previsto per le notifiche alle autorità prudenziali⁴, favorendo quindi una gestione unitaria degli obblighi di notifica, evitando di dover integrare in fasi successive, come avviene allo stato, la documentazione iniziale inviata alla Consob con quanto poi trasmesso all'autorità di vigilanza prudenziale.

Rispetto a quest'ultima proposta è stata svolta un'analisi di impatto volta a confrontare l'opzione di estendere a un mese i tempi per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione con il mantenimento dello *status quo*, in base all'esperienza applicativa sinora maturata.

4. Estensione del termine di notifica a un mese - analisi di impatto

La presente analisi illustra le valutazioni alla base della proposta di estendere a **un mese** il termine di notifica delle operazioni di cartolarizzazione sottoposte alla vigilanza della Consob. L'approccio

⁴ Cfr. Parte II, Capitolo 6, Sezione VI delle Disposizioni di vigilanza per le banche adottate con Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto previsto dalla *Guide on the notification of securitisation transactions* della Banca Centrale Europea.

adottato si fonda sui principi di proporzionalità, semplificazione e coordinamento con gli obblighi informativi previsti dalle autorità prudenziali.

A tal fine, sono state considerate due diverse opzioni regolamentari:

- **opzione 0 (non intervento):** mantenimento delle attuali tempistiche previste per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione;
- **opzione 1:** estensione a **un mese** dalla data di emissione per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione.

Nella disciplina attualmente in vigore, gli obblighi di notifica delle operazioni di cartolarizzazione presentano tempistiche differenziate: per le cartolarizzazioni STS, la notifica alla Consob deve essere effettuata entro **cinque giorni lavorativi** dalla data di notifica all'ESMA; per le cartolarizzazioni non-STs, il termine è fissato in **quindici giorni** dalla data di emissione.

Con riferimento alle notifiche relative alle cartolarizzazioni STS che coinvolgono banche, la Consob riceve successivamente una seconda comunicazione da parte dei soggetti interessati, contenente anche i template che devono essere trasmessi alle rispettive autorità di vigilanza prudenziale entro un mese dalla data di emissione.

L'esperienza applicativa ha evidenziato alcune difficoltà operative dovute alla coesistenza di termini diversi per gli operatori che intrattengono rapporti costanti con le autorità prudenziali.

L'intervento è motivato, dunque, dall'esigenza di ottenere un allineamento tra gli obblighi verso Consob e quelli verso le autorità prudenziali (BCE/Banca d'Italia) per le operazioni STS e in subordine indicare – nell'ottica di uniformare la disciplina – la stessa tempistica anche per le cartolarizzazioni non-STs.

Opzione 0 — Nessuna modifica (*status quo*)

L'opzione di non intervento manterrebbe invariati i termini previsti dal quadro normativo attuale per l'invio della notifica delle operazioni di cartolarizzazione.

Vantaggi:

- la maggiore **tempestività informativa** consente alla Consob di avere notizia dell'esistenza e dei dati caratterizzanti dell'operazione, senza tuttavia disporre, per le operazioni STS, della documentazione completa necessaria ad avviare una vigilanza piena dell'operazione;
- nessun **costo di adeguamento** per gli operatori.

Svantaggi

- **disallineamento strutturale** con gli obblighi di notifica prudenziali: per operazioni STS o per operazioni che coinvolgono banche (più precisamente soggetti vigilati da autorità prudenziali), gli operatori devono oggi produrre **diversi flussi informativi in tempi diversi**, aumentando il rischio di errori o incoerenze, oltre che oneri amministrativi;
- necessità costante di **integrare la documentazione già inviata** alla Consob con quella trasmessa alle autorità prudenziali, con incremento degli oneri amministrativi;

- rischio di **duplicazione di processi interni** soprattutto per operatori con molte operazioni in lavorazione;
- differenti termini per adempimenti fra cartolarizzazioni STS e non STS;

Opzione 1 — Estendere il termine di notifica a un mese (proposta Consob)

L'opzione 1 prevederebbe l'estensione a un mese dalla data di emissione dei termini di notifica alla Consob delle operazioni di cartolarizzazione.

Vantaggi

- **allineamento operativo** con i flussi di notifica verso BCE e Banca d'Italia (un mese) in relazione ad un numero rilevante di operazioni. Dall'entrata in vigore della delibera (ottobre 2023) a oggi, infatti, la Consob ha ricevuto 145 notifiche di operazioni di cartolarizzazione STS (circa il 69% di un totale di 211 operazioni notificate⁵), integralmente attribuibili a soggetti vigilati da BCE o da Banca d'Italia, di cui circa il 45% riguardanti operazioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato da BCE, poiché attribuibili a banche *significant* o comunque facenti parte di un gruppo bancario *significant*, e il 55% circa attribuibile a banche *less significant* o comunque facenti parte di un gruppo bancario *less significant*. Tale evidenza conferma la frequenza dell'interazione con le autorità prudenziali;
- riduzione delle **trasmissioni documentali**: gli operatori possono predisporre con la stessa tempistica la documentazione da trasmettere alle diverse autorità di vigilanza;
- miglioramento della **qualità delle informazioni trasmesse**: la durata di un mese permette di lavorare in modo unitario sulla documentazione e sui dati afferenti all'operazione;
- benefici proporzionalmente maggiori per operatori con molte operazioni o con un'elevata interazione con BCE/Banca d'Italia;
- riduzione degli oneri per Consob connessi all'attività di vigilanza, grazie alla ricezione in un unico invio di un set d'informazioni complete e alla conseguente minore necessità di richieste di integrazioni documentali.

Svantaggi

- aumento del **tempo in cui Consob non dispone di informazioni**, per quanto parziali, sulle operazioni di cartolarizzazione STS concluse;
- aumento del **tempo in cui Consob non dispone di informazioni** sulle operazioni di cartolarizzazione non-STs concluse;
- nella fase iniziale, costi di **adattamento procedurale** per gli operatori.

Il confronto tra le due opzioni evidenzia che il mantenimento dell'assetto vigente (Opzione 0) comporterebbe la persistenza di tempistiche non armonizzate e di duplicazioni informative rispetto

⁵ Il numero delle operazioni di cartolarizzazione non STS complessivamente notificate ad oggi alla Consob dall'entrata in vigore della delibera n. 22833 è, pari a 66 di cui solo 7 nel 2025.

agli obblighi verso le autorità prudenziali, con conseguenti inefficienze operative e oneri amministrativi per gli operatori.

Per contro, l'estensione del termine a un mese (Opzione 1) consentirebbe, per quanto concerne le operazioni STS, agli operatori di predisporre un set documentale completo e coerente, favorendo una maggiore qualità dei dati trasmessi e migliorando complessivamente anche il processo di vigilanza; infatti le informazioni trasmesse entro 5 giorni alla Consob sono solo parziali e necessitano comunque di tutte le ulteriori informazioni e dati che sono trasmessi solo successivamente a Consob, contestualmente all'invio da parte dei soggetti a BCE e Banca d'Italia.

Inoltre, l'estensione a un mese, dagli attuali 15 giorni, per le operazioni non-STS consente di semplificare le disposizioni e uniformare il termine di trasmissione previsto con quello delle operazioni STS, a beneficio degli operatori di mercato, senza produrre impatti rilevanti sulla tempestività dei processi di monitoraggio e controllo.

Nella seguente tabella si rappresenta sinteticamente l'analisi di impatto alla luce delle considerazioni sopra descritte.

Opzione	Tempestività informativa	Qualità informativa	Allineamento operativo con BCE/Bdl	Oneri per operatori	Rischio errori/integrazioni	Costi di transizione
0)	+	-	-	-	-	0
1)	-	+	++	+	++	-

++: importanti miglioramenti; +: alcuni miglioramenti; 0: nessun impatto; -: qualche peggioramento; --: significativi peggioramenti

Si invitano i soggetti interessati a contribuire alla presente consultazione rispondendo ai seguenti quesiti.

Q.1 Si condividono le modifiche proposte alle Sezioni II e III, in particolare in materia di individuazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione di conformità e di aggiornamento di tale dichiarazione nei casi di eventi significativi?

Q.2 Si condivide la possibilità di delegare al *servicer* la trasmissione delle informazioni?

Q.3 Alla luce delle analisi di impatto svolte nel paragrafo 4, si condivide la proposta di estensione del termine di notifica a un mese dalla data di emissione?

Q.4 Si intendono formulare osservazioni in merito alle proposte di modifica avanzate nel presente documento di consultazione?

5. Articolato sottoposto a consultazione

Nel paragrafo che segue sono riportate le disposizioni delle Disposizioni di attuazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che si sottopongono alla consultazione del mercato, con evidenziate in barrato le parti che si intendono cancellare e in grassetto le parti che si intendono aggiungere rispetto al testo attualmente vigente unitamente a una breve spiegazione.

<p>relazione alle specifiche aree di competenza. In caso di più cedenti, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente.</p> <p>La notifica deve essere inviata una sola volta alla Consob. I soggetti obbligati si accordano su chi sia tenuto a trasmettere tali informazioni.</p>	<p>funzione di gestione di ciascuno dei soggetti parte dell'operazione di cartolarizzazione, in relazione alle specifiche aree di competenza come individuate dal Regolamento Cartolarizzazioni. Resta fermo che la trasmissione alla Consob deve avvenire una sola volta, secondo quando stabilito dalla Sezione IV.</p> <p>Previsione espunta dalla Sezione II e introdotta, con modificazioni, nella Sezione IV, trattandosi di un profilo generale applicabile anche alle cartolarizzazioni STS.</p>
<p>2. Informazioni a evento</p> <p>I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo sono tenuti a notificare alla Consob ogni evento significativo, come definito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento Cartolarizzazioni, che incida o possa incidere sulle caratteristiche dell'operazione e, quindi, possa avere effetti sul rispetto degli articoli da 6 a 9, del Regolamento Cartolarizzazioni. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.</p> <p>In tali casi, una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 9 del Regolamento Cartolarizzazioni deve essere trasmessa alla Consob.</p>	<p>Modifica redazionale. Le tempistiche e modalità di trasmissione delle informazioni alla Consob sono state incluse nella Sezione IV.</p> <p>In conformità con quanto già chiarito dalle pertinenti FAQ si esplicita che in caso di eventi significativi i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere una versione aggiornata della dichiarazione di conformità dell'operazione ai requisiti del Regolamento Cartolarizzazioni.</p>
<p>3. Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione</p> <p>I cedenti, i prestatori originari e le società veicolo notificano alla Consob la chiusura⁵ dell'operazione di cartolarizzazione. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del paragrafo precedente.</p>	<p>Modifica redazionale. Le tempistiche e modalità di trasmissione delle informazioni alla Consob sono state incluse nella Sezione IV.</p>

⁵ Un'operazione di cartolarizzazione si intende chiusa quando non esistono più attività e passività collegate all'operazione.

<p>III. Cartolarizzazioni STS</p> <p>1. Comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS</p> <p>Secondo quanto previsto dall'articolo 27, per le cartolarizzazioni STS il cedente e il promotore sono tenuti a notificare congiuntamente all'ESMA la conformità della cartolarizzazione ai requisiti stabiliti dal Capo 4.</p> <p>Tali soggetti sono tenuti a informare anche la Consob in conformità con quanto stabilito nella Sezione IV non appena una cartolarizzazione STS è stata notificata all'ESMA. In particolare, essi sono tenuti a trasmettere alla Consob le informazioni previste nel pertinente modello di dati pubblicato sul sito <i>internet</i> della Consob CONSOB allegando i <i>template</i> valorizzati in occasione della notifica STS all'ESMA e della notifica alla Banca Centrale Europea o alla Banca d'Italia rispettivamente per gli enti significativi⁶ e gli enti meno significativi⁷.</p> <p>La conformità dell'operazione ai requisiti di cui agli articoli da 20 a 26-<i>sexies</i>, del Regolamento Cartolarizzazioni, deve essere resa per iscritto dal responsabile dell'organo con funzione di gestione del cedente e del promotore. Il responsabile dell'organo con funzioni di gestione di un ente significativo può delegare tale adempimento ad un soggetto a ciò appositamente designato e facente parte dell'ente. In caso di più cedenti o promotori, la dichiarazione di conformità deve essere predisposta da ciascun cedente e promotore.</p>	<p>Modifica redazionale. Le tempistiche e modalità di trasmissione delle informazioni alla Consob sono state incluse nella Sezione IV.</p> <p>Modifiche volte a esplicitare quali sono i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di conformità e a consentire ai responsabili dell'organo con funzioni di gestione di enti significativi di delegare tale adempimento a un soggetto facente parte di tale ente e a ciò appositamente designato, ferma restando la responsabilità del delegante.</p>
<p>[...]</p> <p>3. Chiusura dell'operazione di cartolarizzazione</p> <p>I cedenti, i prestatori originari e le società</p>	<p>Modifica volta a ribadire espressamente direttamente nelle Disposizioni Consob, in linea con quanto già stabilito dall'apposito modello di dati, che alla Consob deve essere data</p>

⁶ Per enti significativi si intende “i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico.

⁷ Per enti meno significativi si intende “i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, diversi da quelli significativi”.

<p>veicolo notificano alla Consob la chiusura <small>Errore. Il segnalibro non è definito.</small> dell'operazione di cartolarizzazione.</p>	<p>tempestiva notifica della chiusura delle cartolarizzazioni STS.</p>
<p>IV. Tempistiche e modalità di adempimento degli obblighi informativi</p> <p>Le operazioni di cartolarizzazione di cui alla sezione II, par. 1 devono essere notificate alla Consob entro un mese 15 giorni dalla data di emissione. Per le operazioni emesse entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni, nonché per le operazioni emesse dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni, i soggetti obbligati dispongono di due mesi per effettuare la notifica.</p> <p>Per le informazioni di cui alla sezione II, parr. 2 e 3, e alla sezione III, parr. 2 e 3, i soggetti obbligati sono tenuti a dare informativa alla Consob senza indugio.</p> <p>Le informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione STS di cui alla Sezione III, par. 1 La comunicazione dell'avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS, e della designazione del soggetto che funge da primo referente devono essere trasmesse alla Consob prima della fissazione del prezzo, ove disponibile, e in ogni caso entro un mese dalla data di emissione. cinque giorni lavorativi dalla notifica ad ESMA.</p> <p>La notifica della perdita dei requisiti STS deve essere trasmessa senza indugio.</p> <p>Le notifiche di cui alle sezioni II, parr. 1, 2 e 3, e III devono essere inviate alla Consob dal soggetto designato ai sensi dell'art. 7 par. 2, comma 1, del Regolamento Cartolarizzazioni.</p> <p>L'attività di trasmissione delle informazioni può essere delegata al servicer dell'operazione, fermo restando il permanere della responsabilità in capo al</p>	<p>Modifica volta a estendere il termine di notifica delle cartolarizzazioni non STS ad un mese dalla data di emissione come meglio illustrato nel paragrafo 4 del Documento di consultazione.</p> <p>Modifica volta a espungere la previsione transitoria in quanto non più rilevante.</p> <p>Modifiche redazionali volte a stabilire unitariamente quali siano le informazioni che devono essere trasmesse alla Consob senza indugio tramite rinvio alle apposite sezioni delle Disposizioni anche per le cartolarizzazioni STS.</p> <p>Modifica volta a estendere il termine di notifica delle cartolarizzazioni STS ad un mese dalla data di emissione come meglio illustrato nel paragrafo 4 del documento di consultazione.</p> <p>Modifica redazionale, tale obbligo è ora disciplinato dal paragrafo 2 della medesima sezione.</p> <p>Modifica volta a chiarire che nel caso in cui siano presenti più soggetti, la notifica deve essere inviata una sola volta ad opera del soggetto designato ai sensi dell'articolo 7, par. 2, comma 1, del Regolamento Cartolarizzazioni.</p> <p>Modifica volta a esplicitare direttamente nelle Disposizioni Consob, in conformità con quanto già chiarito nella FAQ, che l'attività di trasmissione delle informazioni può essere</p>

<p>soggetto designato come individuato ai sensi dell'art. 7, par. 2, comma 1, del Regolamento Cartolarizzazioni.</p> <p>Le sopra citate informazioni sono trasmesse alla ConsobCONSOB, tramite la compilazione del modello di dati e secondo modalità tecniche specificate in apposite istruzioni operative pubblicate sul sito <i>internet</i> della CONSOBConsob.</p> <p>[...]</p>	<p>delegata al <i>servicer</i> dell'operazione.</p>
---	---